

**COMUNE DI PORCIA**  
***Collegio dei Revisori dei conti***

Oggetto: Revisione ordinaria periodica delle partecipazioni societarie – Ricognizione partecipazioni possedute

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Porcia

presa visione

della proposta di deliberazione avente per oggetto : “art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017: razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune di Porcia al 31/12/2017. ”

Visto

- il piano di revisione straordinaria delle partecipate dell'Amministrazione, previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 175/2016 come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 100/2017 già adottato con deliberazione consiliare n. 84 del 27/09/2017;
- la documentazione allegata alla proposta di delibera, tra cui la Relazione alla revisione ordinaria periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2018;
- i documenti di programmazione finanziaria del Comune.

Preso atto

che l'ente nella proposta di Deliberazione di cui all'oggetto non evidenzia alcun mutamento della modalità di gestione dei servizi e che non intende ne costituire ne partecipare a nuovi organismi esterni ma intende semplicemente mantenere le partecipazioni in essere.

Rilevato

- che tra i pareri obbligatori previsti dall'art. 239, comma 1, lettera b) del Tuel, ai fini della ricognizione straordinaria delle partecipate, il parere obbligatorio dell'Organo di Revisione potrebbe rientrare nel numero 3 della lettera b) "modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni";
- che il parere dell'Organo di Revisione sull'oggetto della proposta della delibera, dalla lettura della norma, deve essere rilasciato solo se si è in presenza di un atto deliberativo modificativo della gestione dei servizi.

- che nello specifico l'atto è meramente ricognitivo, non porta ad una modifica delle previsioni di bilancio dell'ente e dei suoi equilibri, e che non vi è alcuna "esternalizzazione" né "internalizzazione" di servizi.

Attesta

- che dall'esame della proposta di delibera si rileva che la stessa ha natura ricognitiva, l'Ente non evidenzia alcun mutamento della modalità di gestione dei servizi e che non intende ne costituire ne partecipare a nuovi organismi esterni, ma intende semplicemente mantenere le partecipazioni in essere;

– che, pertanto, non sussistono fattispecie che richiedono il rilascio del parere dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del d.lgs 267/2000.

Porcia, 12 dicembre 2018

***Il Collegio dei Revisori***

*dott. Roberto Minardi – Presidente*

*dott. Luciano Deganis – componente*

*dott.ssa Isabella Antonia Santini – componente*

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 D.Lgs. 82/2005*